



ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI SU PROCEDURE ED ESITI DELLA SELEZIONE PER LE DIREZIONI DEI MUSEI AUTONOMI

Sulla base di un approfondimento giuridico dei rilievi di scorrettezza e difformità dalla legge di tutta la procedura seguita già anticipati con il nostro comunicato del 21 agosto (con cui abbiamo definito la 'selezione pubblica' uno pseudo-concorso che ha calpestato tutte le norme di trasparenza e correttezza in materia), nonché delle palesi incongruenze emerse negli esiti della selezione – le scelte dei nuovi direttori annunciate il 19 agosto -, abbiamo individuato e segnalato alla Corte dei conti -Ufficio di controllo atti del MIBACT una serie di gravi omissioni, arbitrii e contraddizioni con le norme vigenti che ne inficiano sostanzialmente la legittimità e di conseguenza la regolarità delle nomine in corso sottoposte alla registrazione.

Abbiamo anzitutto rilevato che la Commissione di valutazione non ha pubblicato i criteri di attribuzione dei punteggi di valutazione dei titoli e del colloquio e i criteri di individuazione delle 'terne' che ha sottoposto per i conferimenti finali (nemmeno queste finora pubblicate) come previsto dalle norme generali in materia e dal bando stesso, malgrado la richiesta di informazione in merito inviata dalla UIL-BACT il 3 luglio 2015 al presidente della Commissione, e pertanto che non è stata rispettata la regolarità e pubblicità dell'intera procedura di "selezione pubblica" per il conferimento delle direzioni dei musei prevista dal d.l. 83/2014, ("Bonus Art"). Ancora oggi, dopo l'annuncio dei nuovi direttori, l'amministrazione si rifiuta addirittura di concedere ai l'accesso agli atti della selezione ai candidati che ne fanno richiesta...

Dalle graduatorie di idoneità al colloquio finale – le uniche finora pubblicate – già emerge infatti che i criteri comunque utilizzati non rispondono all'esigenza di articolazione differenziale dei punteggi per evitare un eccessivo numero di valutazioni a pari merito che lasciano margine ad altri criteri di priorità non basati sul merito. Infatti in una graduatoria ben 8 candidati (su 10) hanno lo stesso identico punteggio; in 4 graduatorie sono 6; in 8 graduatorie sono 5 e in 7 graduatorie sono 4. Abbiamo anche rilevato che il colloquio orale, per la sua brevità (15 minuti prefissati) non poteva valere a costituire un'efficace valutazione dei candidati in materie così complesse, come paradossalmente riconosciuto dallo stesso presidente della Commissione Baratta in un'intervista. Rimane così del tutto all'oscuro l'intera procedura che ha portato alle nomine e assai dubbia l'obiettività e imparzialità valutativa nell'individuazione delle 'terne', che evidentemente non sono state costituite automaticamente dai primi tre classificati nelle graduatorie per ciascun museo, confermando la totale mancanza di trasparenza e quindi di imparzialità e correttezza legale dell'intero procedimento di selezione, tanto sbandierato sui *media* come 'concorso pubblico', del quale non sono state rispettate né la forma, né le garanzie.

Abbiamo in secondo luogo contestato che nel conferimento finale degli incarichi non è stato rispettato l'obbligo del preventivo rinvenimento delle professionalità interne di cui all'art. 19, comma 6, del d. lgs. 165/2001.

Dato che la 'selezione pubblica' attuata non è stato un vero concorso pubblico (nel quale l'esito è rigidamente vincolato all'ordine di merito nelle graduatorie, i primi delle quali sono automaticamente vincitori e devono essere obbligatoriamente prescelti), ma soltanto la selezione di un gruppo (dieci) di persone tutte idonee all'incarico, fra le quali la scelta in due fasi (individuazione di 'terne' proposte dalla Commissione e nomina nell'ambito delle terne) è di carattere nettamente discrezionale (pur se soggetta a obbligo di razionale motivazione), per tale scelta discrezionale abbiamo sostenuto che vale la norma generale che preside ai conferimenti di incarichi dirigenziali del comma 6 dell'art. 19 del d. lgs. 165/2001, cioè quella che impone all'amministrazione di attribuire gli incarichi prioritariamente alle professionalità interne "rinvenibili", cioè ai dirigenti e funzionari di ruolo idonei.

Infatti, il decreto 83/2014 non ha previsto alcuna specifica deroga a tale obbligo di legge e ha disposto una specifica deroga alle norme generali in materia di incarichi dirigenziali soltanto per quanto riguarda il numero (che può eccedere le quote massime del 10% dell'organico per la I fascia e dell'8% per la II fissate dal comma 6) delle persone esterne qualificate a cui "possono" (cioè non devono) essere conferiti gli incarichi nel caso in cui fra gli idonei non si rinvenissero professionalità interne. Il detto obbligo pertanto sussiste e non è stato rispettato.

Abbiamo segnalato che invece si è verificata una ingiustificata intenzionale e grave emarginazione della componente interna dei dirigenti e funzionari del Ministero con specifiche preparazioni culturali e tecnico-scientifiche ed esperienze pluriennali di direzione di musei di rilevanza nazionale e spesso degli stessi musei a cui hanno concorso (uno solo dei quali è stato ritenuto degno di essere confermato) più volte rilevata e denunciata anche sui *media* da diverse voci critiche, che risulta dal fatto oggettivo che essi costituiscono il 43% dei candidati risultati idonei al colloquio orale e solo il 10% per cento (1 su 10) dei prescelti.

Anche sul piano comparativo abbiamo contestato che c'è da dubitare fortemente sulla giustificazione e quindi sulla legittimità di molte scelte di conferimento compiute dall'Amministrazione. Dagli stessi curriculum pubblicati dei prescelti esterni emerge infatti che ben otto (40%) non hanno mai diretto personalmente nessun museo o struttura equivalente e altri cinque (25%) hanno diretto musei o strutture a carattere multimediale e promozionale di livello locale e rilevanza non nazionale, molto inferiore a quella dei musei a cui sono stati preposti, per cui ben il 65% dei candidati prescelti non ha diretto istituti di "elevato livello" e "rilevanza nazionale" come richiede la legge. Altamente significativo in tal senso – abbiamo rilevato – è il caso del nuovo giovane (34 anni) direttore del Parco archeologico di Paestum che era al decimo, cioè l'ultimo, posto nella graduatoria e ha superato miracolosamente tutti gli altri concorrenti, fra cui ben cinque dirigenti e funzionari del Ministero, compresi l'ex soprintendente di Pompei e il direttore degli scavi di Ercolano, potendo vantare quale esperienza museale specifica per dirigere un parco archeologico italiano, come ha dichiarato in un'intervista, di aver fatto tutt'al più la guida al Museo archeologico di Berlino e quindi privo dell'"esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura" richiesta dal d.l. 83/2014.

L'inevitabile emarginazione della componente interna – abbiamo osservato - ha tutta l'apparenza di implicare che i dirigenti e funzionari interni, quasi fossero responsabili delle inadeguatezze dell'attuale sistema di gestione, siano ritenuti inadatti a gestire in forma autonoma gli istituti che già hanno diretto e ad avviare i cambiamenti (*merchandising, fund raising, ecc.*) che il Ministero ha inteso

invece affidare sistematicamente a persone che presume – del tutto pregiudizialmente - più capaci e competente, gli esperti esterni, non tenendo conto che di essi solo 6 erano in effetti, come risulta dai loro curricula, adeguatamente qualificati per aver diretto musei di tipo e rilevanza analoghi a quello richiesto.

Abbiamo infine rilevato che la 'selezione pubblica' non è assistita da una normativa adeguata al pur apprezzabile fine proclamato dal Ministro di poter conferire gli incarichi in base al merito anche a cittadini stranieri qualificati. Anche se, dopo i tanti martellanti annunci, sembra divenuto luogo comune consolidato e ovvio che la selezione pubblica' per il conferimento delle direzioni dei musei prevista dal d.l. 83/2014 sia un vero e proprio "concorso internazionale" aperto a cittadini stranieri, la lettura più elementare delle norme relative rivela che - per quanto possa sembrare incredibile a prima vista a chi ha assimilato tutto il *battage* -, così non è sul piano giuridico.

Il d.l. 83 infatti non contiene alcun accenno a una specifica e particolare "internazionalità" di questa "selezione pubblica" per l'attribuzione delle direzioni dei musei autonomi e non contiene alcuna disposizione che autorizzi espressamente o implicitamente a indire per essa un bando pubblico a effettiva base "internazionale" – cioè legittimamente aperto alla partecipazione di cittadini di altri Paesi senza distinzioni, né ha specificato alcunché sui requisiti delle "persone di particolare e comprovata qualificazione professionale ..." a cui possono essere affidate le direzioni. Nemmeno il "Bando di selezione pubblica" del 7.1.2015 ha precisato alcunché in senso estensivo (come peraltro non era autorizzato a fare dal d.l.) sui requisiti di cittadinanza dei candidati ammissibili. Pertanto i requisiti di cittadinanza dei partecipanti devono intendersi regolati dalla norme generali in materia, a cui non possono derogare. Queste sono l'art. 2 del d.p.r. 3/57, l'art. 1, comma 1, del d. lgs. 174/1994 e l'art. 38 del d.lgs. 165/2001, che prescrivono – in conformità alle norme e alla giurisprudenza comunitaria - per i posti dirigenziali e comunque per i posti implicanti l'esercizio di pubblici poteri o che attengano la "tutela di interessi nazionali" l'esclusivo possesso della cittadinanza italiana.

Che le direzioni dei musei e istituti autonomi implicino per legge quanto meno l'esercizio della "tutela di interessi nazionali" dello Stato si deduce anche dal fatto che sono qualificati per definizione dall'art. 14 del d.l. 83/2014 e dall'art. 30, comma 3, del d.p.c.m. 171/2014 (nuovo regolamento del MiBACT) "di rilevante interesse nazionale" (che è definizione addirittura rafforzativa del solo "interesse nazionale" di cui alle norme sulla cittadinanza sopra citate), in quanto tutelano beni culturali del demanio culturale nazionale di più notevole importanza e consistenza in loro consegna. Abbiamo pertanto concluso che ogni conferimento a persona che non sia in possesso della cittadinanza italiana dell'incarico di direttore di museo o istituto nazionale autonomo debba ritenersi illegittimo in base alle norme citate, come, peraltro, già tempestivamente e inutilmente avevamo segnalato al vertice del Ministero con nostra nota del 2 luglio scorso.

Il Segretario Nazionale
Enzo Feliciani

